

Roma, 17 marzo 2021

Circolare n. 100/2021

Oggetto: Dogane - Sanità - Tariffe dei controlli sanitari - D.Lgvo 2.2.2021, n.32, su G.U. n.62 del 13.3.2021.

Continua l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova disciplina dei controlli sanitari su animali e merci stabilita dal Regolamento UE n.625/2017.

In particolare, il decreto legislativo indicato in oggetto stabilisce le tariffe dovute alle autorità che svolgono i controlli.

Per quanto riguarda i controlli svolti presso i nuovi Posti di Controllo Frontaliero le tariffe sono stabilite all'articolo 3 del provvedimento. Per i controlli ufficiali la tariffa media è di 55 euro a partita, mentre per quelli periodici l'importo è di 15 euro.

Gli operatori devono versare quanto dovuto e fornire anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Per il riconoscimento di depositi per le partite in transito di cui all'articolo 23 del Regolamento UE n.2124/2019 (prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, prodotti compositi, materiali germinali, prodotti compositi) la tariffa è pari a 1.500 euro e va versata già in sede di richiesta di riconoscimento (articolo 3 commi 9 e 10).

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. <u>95/2021</u> Allegati due D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera *g*);



Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti;

Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispe-

zione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva

97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»);

Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97;

Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registra-

zione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi;

Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la registrazione e identificazione degli animali;

Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per la tenuta del registro nazionale previsto all'articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991;

Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del regolamento stesso;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020:

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione

in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina altresì la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

- 2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.
- 3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
- 4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto.
- 5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.
- 6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: *a)* agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- *b)* alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
 - a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
- *b)* il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;
- c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;
- *d)* le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.



Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:
- *a)* «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*);
- b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;
- *c)* «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:
- 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
- 2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;
- 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
- d) è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 3.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo

- 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento.
- 2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere *d*), *e*) e *f*) del regolamento, applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a*) del regolamento.
- 3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, si applica, in conformità all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES.
- 4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformità all'articolo 80 del regolamento.
- 5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita le analisi di laboratorio derivanti dai:
- *a)* controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019;
- *b)* controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019;
- *c)* controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento.
- 6. L'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF.
- 7. Per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi doganali, l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento.
- 8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei PCF impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato.
- 9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3, in conformità all'articolo 80 del regolamento.



10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

Art. 4.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca.

- 1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del presente decreto. Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.
- 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto, sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.
- 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.
- 4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.
- 5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni.

6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

Art. 5.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione

- 1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.
- 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera *a*), del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento.
- 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.
- 4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione applica la tariffà di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera *c*) del presente decreto. Tale tariffà è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento. È responsabilità dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento.
- 5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe.
- 6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste *export* compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.
- 7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale

1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione



della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.

- 2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore.
- 3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:
- *a)* la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e
- b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento.
- 4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera *a*), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.
- 5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.

- 6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.
- 7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano alle fasce di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
- 8. Le tariffe, determinate in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.
- 9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.
- 10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i *broker* e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i *cash and carry* sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
- 11. È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6.
- 12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la pertinente tariffa prevista all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui al comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.
- 13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento, inclusive



degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori:

- *a)* degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;
- *b)* dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera *b*) del regolamento;
- *c)* dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- *d)* della sanità animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.
- 14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:
 - a) sospensione o revoca del riconoscimento;
- *b)* sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
 - c) variazione della toponomastica;
- d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.
- 15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, è determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
- 16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione *post mortem* degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta

- 1. Per l'ispezione effettuata, su richiesta dell'interessato, secondo la disciplina regionale, dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *a*), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *b*). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.
- 2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al comma 1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, è a carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio.
- 3. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *a*), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *b*).
- 4. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 8.

Maggiorazioni

- 1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:
 - a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
 - b) nei giorni festivi;



- *c)* nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.
- 2. La maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12.
- 3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento
- 4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalità di cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:
- *a)* le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;
- b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto;
- *c)* le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto;
- d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3 del presente decreto;
- *e)* le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina FV, sulle navi deposito frigorifero ZV e sulle navi *reefer vessel*, di cui all'allegato 1, sezione 4 del presente decreto;
- *f)* le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai fini *export*, di cui all'allegato 1, sezione 5 del presente decreto.
- 5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.

— 15 -

Art. 9.

Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale

- 1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.
- 2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.
- 3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:
 - a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
 - b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.
- 4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione *ante mortem* sia effettuata presso l'azienda di provenienza.
- 5. Per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
- 6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i *broker* e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.
- 7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
- 8. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non



conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento.

9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.

Art. 10.

Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

- 1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1.
- 2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto.
- 3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della salute, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.

Art. 11.

Tariffe per la controversia

1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto.

— 16 -

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.

Art. 12.

Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute

- 1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione *online*.
- 2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.
- 3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PCF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto a scalare»; in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF.
- 4. Quando è adottato il criterio del «conto a scalare» e l'operatore interessato cessa l'attività, il PCF restituisce, su richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto.
- 5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o accreditati per l'anno successivo.
- 6. Le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo.
- 7. La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, è versata dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero della salute, al capo XX capitolo n. 2583 dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il riferimento al riconoscimento del deposito doganale.
- 8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.
- 9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina FV, delle navi deposito frigorifero ZV e delle navi *reefer vessel* in acque internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, gli operatori presentano al Ministero della salute



richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle A e B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita è effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

- 10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina FV, delle navi deposito frigorifero ZV e delle navi *reefer vessel* in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.
- 11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa.
- 12. Ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui all'articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni anno, gli operatori responsabili delle navi-stabilimento corrispondono al Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C.
- 13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

Art. 13.

Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale

- 1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.
- 2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'ar-

— 17 -

- ticolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.
- 3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.
- 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c*), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.
- 5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7.
- 6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15,

emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7.

- 7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9.
- 8. L'Istituto Superiore di Sanità, per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.
- 9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.
- 10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.
- 11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
- 12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, è possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento.
- 13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.
- 14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilità generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicità trimestrale.

Art. 14.

Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute

- 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati:
- a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanità pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario

di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonché per ogni altro onere correlato;

- b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;
- c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.
- 2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/articolo 17 del capo XX.
- 3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.
- 4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo.

Art. 15.

Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

- 1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nel comma 2.
- 2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:
- a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

- b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;
- c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;
- *d)* la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
- e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.
- 3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo.
- 4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario *ad acta* abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.
- 5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute.
- 6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato inviato il campione.
- 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione delle tariffe

1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimen-


— 19 –

- to, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6.
- 2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.
- 3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
- 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3.
- 5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *d*), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.
- 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1.
- 7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.

Art. 17.

Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

- 1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
- 2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.
- 3. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di paga-



mento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

- 4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.
- 5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.
- 6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

Art. 18.

Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati

- 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:
- a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonché gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalità di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe:
- b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.
- 2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere ad aggiornare l'elenco delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Art. 19.

Adempimenti dell'Unione

1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il *link* alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente | Visto, il Guardasigilli: Bonafede

decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

- 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.
- 2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Amendola, Ministro per gli affari europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico



ALLEGATO 1

Tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della salute.

Sezione 1

Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento (UE) 2017/625 effettuati presso il PCF e punto di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento su partite di animali e merci che entrano nell'Unione

Tabella A

PARTITE DI ANIMALI VIVI:	
a) Bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo, cinghiali e ruminanti	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e
	- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; o
b) Altre specie animali	- 55 EURO per partita, fino a 46 tonnellate, o
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;
PARTITE DI CARNI:	
	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e
	- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.
PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA:	
a) Prodotti della pesca non alla rinfusa:	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e
	- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;
b) Prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa:	- 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,
	- 1200 EURO per peschereccio, con un

— 21 -

	carico di prodotti della pesca superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,	
	- 2400 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,	
	- 3600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2000 tonnellate.	
PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O S		
	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e	
	- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure	
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;	
PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO:		
a) Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano non alla rinfusa:	-55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e	
	-9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure	
	-420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.	
b) Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano trasportati come	- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,	
carico alla rinfusa:	- 1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,	
	- 2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,	
	-3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.	
PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE:		
a) Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,	

trasportate non alla rinfusa:	- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o	
	- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;	
b) Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate come carico alla rinfusa:	- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,	
	- 1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,	
	- 2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,	
	- 3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.	
PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE PROVENIENTI DA PAESI TERZI O CHE SONO CONSEGNATE A NAVI IN USCITA DALL'UNIONE OPPURE A BASI MILITARI DELLA NATO O DEGLI STATI UNITI:		
	- 30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli. Qualora a seguito di un controllo ufficiale sono rilasciati più certificati ufficiali, è applicata la tariffa corrispondente ad una sola attività di controllo	

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l'importazione nell'Unione di partite di cui alla presente sezione lettera A) soggette al frazionamento al PCF è calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie

Tabella B

PARTITE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE, ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento (UE) 2017/625: L'importo della tariffa per il controllo 55 EURO per partita, fino a 60 sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di tonnellate, controllo di mangimi di origine non animale 0.9 EURO per tonnellata è fissata in: supplementare, fino a 460 tonnellate, o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate. -55 EURO per partita, fino a 60 L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di tonnellate,

— 23 -

controllo di una partita di alimenti di origine

non animale è fissata in:	- 0,9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 460 tonnellate - o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate.
c) L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale presso il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo di una partita di materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:	- 55 EURO per partita.

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l'importazione nell'Unione di partite di cui alla presente Tabella B) soggette al frazionamento al posto di controllo frontaliero è calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie.

Tabella C

Partite di mangimi di origine non animale,	- 15 euro per partita
alimenti di origine non animale e materiali	
destinati a venire a contatto con alimenti	
soggette ai controlli ufficiali e ad altre attività	
ufficiali presso i PCF e i punti di controllo in	
conformità alle disposizioni contenute negli	
articoli da 44 a 46 del regolamento (UE)	
2017/625:	

Tabella D

Partite controllate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019:		
Controllo documentale su partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi:	- 55 EURO per partita	

Tabella E

Partite di sottoprodotti di origine animale soggette a controllo del sigillo da parte dei PCF		
	- 30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli	

Sezione 2 Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del Regolamento (UE) 2017/625 effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124.

L'importo della tariffa per il rilascio del certificato ufficiale che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono consegnate a navi in uscita dall'Unione oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti è fissato in:	- 55 EURO per partita
L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono trasportate verso altri paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento è fissato in:	- 55 EURO per partita.

Sezione 3

Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124

L'importo della tariffa relativa al riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 da parte del Ministero della salute è fissata in:	1.500,00 EURO

Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte dagli operatori al Ministero della salute.

Sezione 4

Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero – ZV e sulle navi reefer vessel.

Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte dagli operatori al Ministero della salute.

Tabella A – Costi complessivi delle missioni per il riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali.

Le tariffe forfettarie individuate nella presente tabella sono relative al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento e della verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali, di cui agli articoli 4, comma 1 e 2. Le missioni di cui alla presente tabella durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla seconda colonna. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe previste nella terza colonna. La missione è effettuata da due unità di personale del Ministero.

DESTINAZIONE	COSTO PER MISSIONE DI 3 GIORNI (EURO)	COSTO PER OGNI GIORNO DI MISSIONE SUCCESSIVO AL TERZO (EURO)
EUROPA DEL NORD	6272,11	1157,37
EUROPA MEDITERRANEA	5472,11	957,37
ASIA ORIENTALE	10972,11	1257,37
ASIA CENTRALE	8672,11	957,37
AFRICA DEL NORD	4572,11	957,37
AFRICA CENTRALE	10672,11	957,37
AFRICA DEL SUD	8272,11	957,37
AMERICA DEL NORD	9472,11	1157,37
AMERICA CENTRALE	9472,11	957,37
AMERICA DEL SUD	9472,11	957,37
OCEANIA	7972,11	1057,37

Tabella B – Tariffa per il riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel.

La tariffa forfettaria individuata nella presente tabella è relativa al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi *reefer vessel* di cui all'articolo 4, commi 1 e 3

ATTIVITA'	TARIFFA (EURO)
Riconoscimento delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi e reefer vessel	1500,00

Tabella C - Tariffa annuale forfettaria per i controlli ufficiali sulle navi officina – FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel in acque nazionali.

Per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi *reefer vessel*, che si trovano in acque nazionali, di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero della salute applica le tariffe di cui alla presente tabella. Le tariffe forfettarie annue sono differenziate in tre livelli di rischio. Tali criteri sono riferiti ad ogni singolo stabilimento/nave. Le tariffe di cui alla presente tabella, in quanto forfettarie, si applicano a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Livello di rischio		
Basso	Medio	Alto
100	200	300

Sezione 5 Tariffe per controllo ufficiale e le altre attività ufficiali per l'esportazione

ATTIVITA'	TARIFFA (EURO)
a) Controllo ufficiale finalizzato all'abilitazione all'esportazione, incluso eventuale sopralluogo	1500
b) Controllo ufficiale finalizzato alla verifica della risoluzione di non conformità per l'esportazione, incluso eventuale sopralluogo	1000
c) "Ricertificazione annuale" per il mantenimento dello stabilimento in liste export (il pagamento deve essere fatto entro il mese di giugno di ogni anno)	100 per stabilimento/anno e per paese terzo/anno

ALLEGATO 2

Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento.

Per le attività delle sezioni da 1 a 5 del presente allegato si considerano come dati produttivi:

- il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3;
- i quantitativi come indicati nelle sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezione I: macelli di ungulati domestici SH
- Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi SH
- Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento SH

Le tariffe si applicano anche quando l'ispezione *ante mortem* è effettuata al di fuori del macello.

Tariffe per controlli ufficiali nei macelli

Specie e categoria	Tariffa Euro/capo
BOVINI GIOVANI (1)	2
BOVINI ADULTI (1)	5
(di età uguale o superiore a 8 mesi)	3
SOLIPEDI/EQUIDI	3
SUINI E CINGHIALI di peso inferiore a 25 Kg (2)	0,5
SUINI E CINGHIALI di peso uguale o superiore a 25 Kg (2)	1
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI	0,15
di peso inferiore a 12 Kg (2)	0,13
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI	0,25
di peso uguale o superiore a 12 Kg (2)	0,23
POLLAME (3), FARAONE E FAGIANI	0,005
ANATRE E OCHE	0,01
TACCHINI	0,025
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI	0,005

QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI	0,002
RATITI	0,5

- (1) Bovini, inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison
- (2) Peso riferito alla carcassa.
- (3) Pollame del genere Gallus

Sezione 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa CP
- Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata CP

Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

	Specie	Euro/tonnellata introdotta ed effettivamente sezionata (*)
domestiche	carni bovine (1), suine, equine, ovine e caprine (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione I)	2
uomestene	carni di pollame (2) e di conigli di allevamento (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione II)	1,5
di selvaggina di allevamento (regolamento (CE) n.	carni di piccola selvaggina di penna (3) e di pelo	1,5
853/2004 allegato III, sezione III) e selvatica (regolamento (CE) n.	carni di ratiti (4)	3
853/2004 allegato III, sezione IV)	carni di cinghiali e ruminanti	2

(*) in caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione

dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.

- (1) inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison
- (2) incluse le carni: del genere Gallus e di faraona, anatra, oca e tacchino
- (3) incluse le carni delle specie: quaglie, piccioni, fagiani e pernici
- (4) incluse le carni delle specie: struzzo, emù, nandù

Sezione 3 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina - GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma.

Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina.

Specie di selvaggina cacciata o abbattuta nei piani di controllo	Euro/capo
Piccola selvaggina di penna	0,005
Piccola selvaggina di pelo	0,01
Ratiti	0,5
Cinghiali	1,5
Ruminanti	0,5

Sezione 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX:

- Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione PP
- Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico PP

Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte.

Fasce produttive mensili	Euro
Per le prime 30 tonnellate (1)	1
Per ogni tonnellata supplementare (2)	0,5/tonnellata

- (1) Tonnellate introdotte e lavorate nello stesso stabilimento.
- (2) Ogni tonnellata supplementare introdotta e lavorata nello stesso stabilimento, oltre le prime 30 tonnellate.

Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- a) Sezione VIII: prodotti della pesca Impianti dei prodotti della pesca freschi FFPP
- b) Sezione VIII: prodotti della pesca mercato ittico all'ingrosso WM
- c) Sezione VIII: prodotti della pesca impianto collettivo per le aste AH

Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Fase di esecuzione del controllo ufficiale	Euro/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese	Euro/per ogni tonnellata supplementare mensile
Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura - FFPP	1	0,5
Prima vendita nel mercato del pesce - AH, WM	0,5	0,25
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al regolamento (CE) n. 2406/96	1	0,5

Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.

Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento.

Attività produttiva dello stabilimento	•	Liv	ello di risch	io
		Basso	Medio	Alto
Caccia Attività registrate 852	Esclusione produzione primaria			
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	Esclusione Produzione Primaria			

Produzione di alimenti in	Esclusione Produzione			
allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova	Primaria Primaria			
Raccolta vegetali spontanei	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)		200	400	800
Produzione di bevande di frutta /ortaggi		200	400	800
Produzione di olii e grassi vegetali		200	400	800
Produzione di bevande alcoliche		200	400	800
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi		200	400	800
Produzione di zucchero		200	400	800
Lavorazione del caffè		200	400	800
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	Inclusi i botanicals ai sensi delle LL.GG. Ministero della salute e del DM 10 agosto 2018	200	400	800
Produzione di pasta secca e/o fresca		200	400	800
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi		200	400	800
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)		200	400	800
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.		200	400	800
Produzione di cibi pronti in genere	Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività.	200	400	800

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		200	400	800
Sale	Produzione, lavorazione e/o confezionamento del sale	200	400	800
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800

Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario (in stabilimenti registrati o riconosciuti): miele, propoli, pappa reale, polline, ecc. Sono compresi stabilimenti registrati e riconosciuti che effettuano la lavorazione e/o miscelazione del miele e dei prodotti dell'apiario (attività post primaria)	200	400	800
Imprese registrate 852 che effettuano attività di centro di raccolta uova (CC) non annesso a stabilimento riconosciuto		200	400	800
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)	E' escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	Inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti). Sono esclusi: i terminali di sola somministrazione dei pasti;	200	400	800

	- i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso (cook and serve), senza trasporto			
Ristorazione pubblica	Esclusione dal pagamento della tariffa			
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry	Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli	200	400	800
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	Escluso dal pagamento della tariffa			
Commercio ambulante	Escluso dal pagamento della tariffa			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti. Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto	200	400	800
Piattaforma di distribuzione alimenti		200	400	800
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti		200	400	800
Trasporto di alimenti e bevande conto terzi	Escluso dal pagamento della tariffa			
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli		200	400	800
Industrie Produzione/Trasformazione/Confez ionamento Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex direttiva 2009/39/CE e modifiche e/o	Produzione e/o confezionamento di: - integratori alimentari ex direttiva	200	400	800

aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia	2002/46/CE - alimenti addizionati di vitamine e minerali ex regolamento (CE) n. 1925/2006			
Industrie Produzione/Trasformazione/confezi onamento formule per lattanti e di proseguimento (direttiva 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (direttiva 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (direttiva 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia	Produzione e/o confezionamento di: - alimenti destinati alla prima infanzia (direttiva 2009/39/CE; direttiva 2006/141/CE e direttiva 125/2006/CE) - alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (dir. 2009/39/CE; dir. 1999/21/CE, dir. 141/2006/CE) - alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie ii) e iii) (dir. 2009/39/CE)	200	400	800
Produzione e confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	Produzione e/o confezionamento e/o deposito all'ingrosso di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	200	400	800
Deposito frigorifero autonomo – CS		200	400	800
Impianto autonomo di riconfezionamento –RW	Sono compresi gli stabilimenti che effettuano cernita, frazionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca	200	400	800
Mercato all'ingrosso – WM	Allegato 2, sezione 5	200	400	800
I Carni di ungulati domestici: Macelli - SH bovini, suini, ovini,	Allegato 2, sezione 1			

caprini, equini, ratiti				
I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
III Carni di selvaggina allevata: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina- GHE	Allegato 2, sezione 3			
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – MM		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Preparazioni di carni – MP		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate Meccanicamente – MSM		200	400	800
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP	Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell'allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell'allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca.	200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione – PC		200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC		200	400	800

VII Prodotti della passa: Nava				
VII Prodotti della pesca: Nave officina - FV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero – ZV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente – MSM		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione – PP		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Mercato ittico – WM	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste – AH	Allegato 2, Sezione 5			
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta – CC	Tariffa della sezione 6 prevista solo se il Centro di raccolta – CC è autonomo	200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione – PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico – PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura – PP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio – EPC		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide – LEP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Macello – SH		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta – CC		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di	Sono compresi tutti gli stabilimenti che	200	400	800

trasformazione – PP	procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati			
XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XV Collagene: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XVI Prodotti altamente raffinati – PP	Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi	200	400	800

Sezione 7 Tariffa forfettaria per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento).

Tariffa	Euro/capo
Tariffa forfettaria per l'ispezione <i>ante mortem</i> in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento)	20

La tariffa di cui alla presente sezione è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*.

Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni.

	Attività	Euro
1	Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.	300
2	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento.	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
3	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.	100
4	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell'atto di riconoscimento.	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
5	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo.	50
6	Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l'eventuale sopralluogo, ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del presente decreto	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
7	Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento	20

Sezione 9 Tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Tariffa (per seduta di macellazione)	Euro
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5

Alle tariffe di cui alla presente sezione devono essere aggiunte le spese per analisi di laboratorio (ad esempio ricerca della Trichinella), ove previste.

ALLEGATO 3

Sezione 1 - Tariffa oraria.

L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 1 del presente decreto è di Euro 80.

Sezione 2 - Fascia oraria ordinaria di apertura dei PCF del Ministero della salute.

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.

Sezione 3 – Tariffe per la controversia.

Le tariffe di cui alla presente sezione dovranno essere versate anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità.

Attività richiesta	Tariffa (Euro)
Esame documentale (dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale)	500
Altre analisi, prove o diagnosi	500

ALLEGATO 4 MODULI PER COMUNICAZIONI

Modulo 1 (articolo 13, comma 1)

13-3-2021

COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI **UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)**

DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLI		to 2, sezione 1)
DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO (a cura dell'Azienda sa	nitaria locale):	
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):	T	
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI MACELLATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (1)	TARIFFA EURO/CAPO
BOVINI GIOVANI (2)		2
BOVINI ADULTI (2) (di età uguale o superiore a 8 mesi)		5
SOLIPEDI/EQUIDI		3
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg		0.5
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg		1
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg		0.15
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso ≥ 12 Kg		0.25
POLLAME (3), FARAONE E FAGIANI		0.005
ANATRE E OCHE		0.01
TACCHINI		0.025
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI		0.005
QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI		0.002
RATITI		0.5
DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU	BASE ORARIA (articolo 10, comma	2)
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (4)	TARIFFA ORARIA
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E	(9	
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE		Allegato 3, sezione 1
(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		
DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARI		ticolo 8, comma 1)
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (4)	TARIFFA ORARIA
RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		Allegato 3, sezione 1
DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SI	U BASE ORARIA (articolo 9, comma 1	1)
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (4)	TARIFFA ORARIA
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		Allegato 3, sezione 1



- (2) Bovini, inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison
- (3) Pollame del genere Gallus
- (4) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali

Modulo 2

(articolo 13, comma 2)

COMUNICAZIONE DELL'OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SEZIONE 2 ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)

PATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:			
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):			
SPECIE	CARNI	TONNELLATE DI CARNE INTRODOTTA ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1)	TARIFFA EURO/TON
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE		2
	DI POLLAME E DI CONIGLI DI ALLEVAMENTO		1,5
	DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA E DI PELO		1,5
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		3
	DI CINGHIALI E RUMINANTI		2

Modulo 3 (articolo 13, comma 1)

COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)

tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte.

ALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIO li controllo (allegato 2, sezione 3)	ONE DELLA
aria locale):	
NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (1)	TARIFFA EURO/CAPO
	0,005
	0,01
	0,5
	1,5
	0,5
LL'ARTICOLO 10, COMMA 2	
NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA
	NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (1) LL'ARTICOLO 10, COMMA 2 NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE

DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE		
(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIO	RAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA
A RICHIESTA:		
- in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00		
- nei giorni festivi		
 nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale 		
DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU	BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)	
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		Allegato 3, sezione 1
NOTE: (1) Ai fini della determinazione del NUMERO DI CAPI LAVORATI si contano i capi pre (2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del o		00

Modulo 4 (articolo 13, comma 2)

COMUNICAZIONE DELL'OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SEZIONE 4 ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)

	TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezion	e 4)
DATI ID	ENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:		
PERIOD	O DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):		
	FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE	EURO
	PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1)		1
	PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2)		0.5
NOTE: (1) (2)	Inserire nella colonna "TONNELLATE" il numero di tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mes tonnellate Inserire nella colonna "TONNELLATE" il numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento prime 30 tonnellate	ŕ	


Modulo 5 (articolo 13, comma 2)

COMUNICAZIONE DELL'OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SEZIONE 5 ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)

TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:

PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):



FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE/MESE	EURO/TONNELLATA PER LE PRIME 50 TONNELLATE DEL MESE	EURO/PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE MENSILE
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - FFPP		1	0.5
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE – AH, MERCATO ITTICO – WM)		0.5	0.25
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96		1	0.5

Modulo 6

(articolo 13, comma 3)

AUTODICHIARAZIONE PER TARIFFE FORFETTARIE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SEZIONE 6

	SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE TAI INO PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS/20
	(artt. 46-47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
II/la sottoscritto/a	
nato/a a	prov. il / /
in qualità di Operatore/Titolare/I	Legale rappresentante dell'impresa (indicare Ragione Sociale):
codice fiscale	
<u> </u>	
Con sede legale sita in: Via/Piazza	a
Comune di	Prov. Cap. _ _ _
Telefono / Cell. _ _ _	Fax
indirizzo PEC	$\langle a \rangle$
e sede operativa sita in (indicare s	solo se diversa dalla sede legale):
Comune di	Prov. _ _ Cap. _ _
Via/Piazza	
	Fax

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

<u>di essere soggetto</u> , per l'anno in corso, ai pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente, ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;
∐ di NON essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente:
□ NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;
□ ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;
□ ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio;
🗆 ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d)
□ l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale"):
In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2.
IN FEDE
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)
Data,
Privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.
IN FEDE
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)
☐ Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.)
Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

ALLEGATO 5 MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Modulo 1 CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)

PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/AN	NNO):					
,	UFFICIALI NEI MACELLI (allega	to 2. sezione	1)			
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI MACELLATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		EURO/CAPO			TOTALE (EURO)
BOVINI GIOVANI			2			
BOVINI ADULTI			5			
(di età uguale o superiore a 8 mesi) SOLIPEDI/EQUIDI			3			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg			0.5			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg			1			
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI			0.15			
RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI						
RUMINANTI, carcassa di peso ≥ 12 Kg			0.25			
POLLAME (2), FARAONE E FAGIANI			0.005			
ANATRE E OCHE			0.01			
TACCHINI			0.025			
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI			0.005			
QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI			0.002			
RATITI			0.5			
					PARZIALE A	
B. TARIFFA SU BASE ORARIA	(articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E ELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO FFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)						
				-	PARZIALE B	
C. TARIFFA SU BASE ORARIA	CON MAGGIORAZIONE 30% (ar	ticolo 8, com	ma 1)			
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
RICHIESTA: — in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 — nei giorni festivi — nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale						
					PARZIALE C	
D. TARIFFA SU BASE ORARIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						



	PARZIALE D	
	E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	E.
	TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)	
	TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)	
	TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)	
	TARIFFA APPLICATA (4)	
	MAGGIORAZIONE 0,5% (5)	
	IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO	
	RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)	
.SE ORARIA,	(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Tariffà più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B (4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU B articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA	NOTE: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modulo 2

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)

DATI IDENTIFICATIVI DEI	LO STABILIMENTO:							
PERIODO DI RIFERIMENTO	O (MESE/ANNO):							
A. TARIFFE PER CO	ONTROLLI UFFICIALI NEI LABOR	ATORI DI SEZIO	NAMENTO (allegato	2, sez	ione 2)		
SPECIE	CARNI	TONNELLATE DI CARNE INTRODOTTA ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1)	TARIFFA EURO/TON					TOTALE (EURO)
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE DI POLLAME E DI CONIGLI DI		2		$\overline{/}$			
	ALLEVAMENTO DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA		1,5					
	E DI PELO		1,5					
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		3					
	DI CINGHIALI E RUMINANTI		2					
PARZIALE A								
B. TARIFFA SU BAS	SE ORARIA (articolo 10, comma 2)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO U ATTIVITA' UFFICIA (2)		TARIFFA ORARIA	BA	ORTO ASE 3)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)								
,,			l				PARZIALE B	
C. TARIFFA SU BAS	SE ORARIA CON MAGGIORAZION	E 30% (articolo 8, o	comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO U ATTIVITA' UFFICIA (2)		TARIFFA ORARIA	BA	ORTO ASE 3)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per								

1'	effettuazione del						1
co	ontrollo ufficiale o						
de	ell'altra attività						
ui	fficiale						
						PARZIALE C	
D.	TARIFFA SU BAS	SE ORARIA (articolo 9, comma 1)					
		NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA	TARIFFA	IMPORTO	MAGGIORAZIONE		TOTALE
	ORARIO	ATTIVITA' UFFICIALE	ORARIA	BASE	MAGGIORAZIONE 30%		(EURO)
		(2)	OKAKIA	(3)	30%		(EURO)
A RICHIES	ΓA, DALLE ORE 6.00						1
ALI	LE ORE 18.00						
(escluso a	rticolo 8, comma 1)						
						PARZIALE D	
E.	DETERMINAZIO	ONE DELLA TARIFFA					•
				TARIFFA F	IU' FAVOREVOLE PE	R L'OPERATORE (4)	
		T.	ARIFFA SU BA	ASE ORARIA C	ON MAGGIORAZIONE	30% (PARZIALE C)	
			TAR	IFFA SU BASE	ORARIA, articolo 9, con	ıma 1 (PARZIALE D)	
					TARI	FFA APPLICATA (5)	
					MAGGI	ORAZIONE 0,5% (6)	
				I	MPORTO PER ANALIS	I DI LABORATORIO	
					RICHIESTA	DI PAGAMENTO (7)	
NOTE:							•
(1)	tabella A, "VI Prodotti	trodotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabili i a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", la tariffa dell'allegato 2 nnellate di carni introdotte.					
(2)		razioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo	ufficiale e delle	altre attività uffi	ciali		
(3)		CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARI					
(4)		per l'operatore tra il parziale A e il parziale B					
(5)		PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE OF	RARIA CON MA	AGGIORAZION	E 30% (PARZIALE C) + 7	TARIFFA SU BASE OR	ARIA,
) `´	articolo 9, comma 1 (P				,		,
(6)		,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA					
(7)							

Modulo 3 CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STA	ABILIMENTO:					
PERIODO DI RIFERIMENTO (MES	E/ANNO):					
A. TARIFFE PER CONTROI controllo (allegato 2, sezion	LLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI D ie 3)	I LAVORAZI	ONE DELLA	SELVAGGINA, caco	ciata o abbattuta nei	piani di
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	TARIFFA EURO/CAPO				TOTALE (EURO)
PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA		0,005				
PICCOLA SELVAGGINA DI PELO		0,01				
RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		0,5				
CINGHIALI		1,5				
RUMINANTI		0,5				
					PARZIALE A	
B. TARIFFA SU BASE ORAL	RIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COM	MA 2				
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE						

PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE						
(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)						
					PARZIALE B	
C. TARIFFA SU BASE ORA	RIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo	8, comma 1)				
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA:					/	1
- in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00						
nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta						
inferiore alle 24 ore, rispetto						
all'orario previsto per l'effettuazione del controllo						
ufficiale o dell'altra attività ufficiale						
					PARZIALE C	
D. TARIFFA SU BASE ORA	RIA (articolo 9, comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00	· ·					
(escluso articolo 8, comma 1)						
					PARZIALE D	
E. DETERMINAZIONE DEI	LLA TARIFFA					
			TARIFFA	PIU' FAVOREVOLE P	ER L'OPERATORE (3)	
		TARIFFA SU I	BASE ORARIA	CON MAGGIORAZION	E 30% (PARZIALE C)	
		TA	RIFFA SU BAS	E ORARIA, articolo 9, co	omma 1 (PARZIALE D)	
				TAI	RIFFA APPLICATA (4)	
				MAG	GIORAZIONE 0,5% (5)	
				IMPORTO PER ANALI	SI DI LABORATORIO	
				RICHIEST	A DI PAGAMENTO (6)	
NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di o	ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del cont	trollo ufficiale e	delle altre attivit	à ufficiali		
(2) NUMERO ORE DEL CONTRO	LLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x T ttore tra il parziale A e il parziale B					
	OREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BAS.	E ORARIA CO	N MAGGIORAZ	IONE 30% (PARZIALE C	C) + TARIFFA SU BASE	ORARIA,
articolo 9, comma 1 (PARZIALE	E D)					
	olo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA	ALISEDLE ARO	RATORIO			

Modulo 4 CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)						
FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE	EURO		_		TOTALE (EURO)
PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1)		1				
PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2)		0.5				
					PARZIALE A	



Serie generale - n. 62

B. TARIFFA SU BASE ORARIA (artico	lo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE	· ·					
(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)				/	PARZIALE B	
C TABLETA GURACE ORANA CONA	ALCCIONAZIONE 200/ / /* 1.0	1)			FARZIALE B	
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON M		comma 1)				
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: — in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 — nei giorni festivi — nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	·,					
					PARZIALE C	
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (artico	lo 9, comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						
					PARZIALE D	
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIF	FFA					•
			TARIFFA	PIU' FAVOREVOLE PI	ER L'OPERATORE (5)	
	,	TARIFFA SU E	BASE ORARIA	CON MAGGIORAZION	E 30% (PARZIALE C)	
		TA	RIFFA SU BAS	E ORARIA, articolo 9, co	omma 1 (PARZIALE D)	
				TAF	RIFFA APPLICATA (6)	
				MAGO	GIORAZIONE 0,5% (7)	
				IMPORTO PER ANALI	SI DI LABORATORIO	
				RICHIESTA	A DI PAGAMENTO (8)	
NOTE: (1) Prime 30 tonnellate di latte introdotte e lavorate (2) Numero di tonnellate supplementari introdotte ((3) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate di (4) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIA (5) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parz (6) Somma di TARIFFA PIU FAVOREVOLE PI articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (7) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4 (8) Somma di TARIFFA PAPI ICATA + MAGGI	e lavorate nello stesso stabilimento nel mese d la ciascun addetto per l'esecuzione del control LLE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TAF ciale A e il parziale B ER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE (d) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA	i riferimento, olt lo ufficiale e del RIFFA ORARIA DRARIA CON M	lle altre attività ui	fficiali	TARIFFA SU BASE OR	ARIA,

Modulo 5

CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:							
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):							
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)							
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE	TONNELLATE/MESE	EURO/TONNELLATA PER LE PRIME 50 TONNELLATE DEL MESE	EURO/PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE MENSILE			TOTALE (EURO)	
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA		1	0.5				



PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE COLLETTIVO PER LE ASTE – AH/MERCATO WM)		0.5	0.25			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCA! INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHI DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AI 2406/96	EZZA E/O	1	0.5			
					PARZIALE A	
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE	C)					
(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)					PARZIALE B	
C. TARIFFA SU BASE ORARIA (CON MAGGIORAZIONE 30% (a	rticolo 8, comma 1)				
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	(1)					
					PARZIALE C	
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE	(1)					
18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						
					PARZIALE D	
E. DETERMINAZIONE DELLA	TARIFFA					
			TARIFFA PIU'	FAVOREVOLE PER L	OPERATORE (3)	
		TARIFFA SU I	BASE ORARIA CON	MAGGIORAZIONE 30	% (PARZIALE C)	
		TA	RIFFA SU BASE OR	ARIA, articolo 9, comma	1 (PARZIALE D)	
				TARIFFA	A APPLICATA (4)	
				MAGGIOR	AZIONE 0,5% (5)	
			IMP	ORTO PER ANALISI DI	LABORATORIO	
				RICHIESTA DI	PAGAMENTO (6)	
NOTE:						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO U (3) Tariffa più favorevole per l'operatore tr (4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREV articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, c	OLÊ PER L'OPERATORE + TARIFFA S omma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLI	ALE x TARIFFA ORARIA SU BASE ORARIA CON N CATA	MAGGIORAZIONE 30		IFFA SU BASE OR	ARIA,
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + N	MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO P	EK ANALISI DI LABORA	A I UKIU			

Modulo 6

(articolo 9, comma 3, lettera c)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA, esclusa macellazione d'urgenza

·					
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AI	LLEVAMENTO:				
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA SU BASE ORARIA (arti	colo 10, comma 2)				
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)					
A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni festivi con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale					
				TARIFFA APPLICATA	
				MAGGIORAZIONE 0,5% (3)	
				RICHIESTA DI PAGAMENTO (4)	
(2) NUMERO ORE DEL CONTR (3) Maggiorazione dello 0,5% (art	li ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzi OLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFF icolo 8, comma 4) relativa alla TARIFFA APPI	FICIALE x TARI		re attività ufficiali	

Modulo 7

(articolo 9, comma 5)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (AZIENDA/ALLEVAMENTO) (allegato 2, sezione 7)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO:					
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (IN AZIENDA/ALLEVAMENTO) :					
TARIFFA FORFETTARIA EURO/CAPO (Euro 20 x numero capi)	TOTALE (EURO)				
TARIFFA APPLICATA					
MAGGIORAZIONE 0,5% (1)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)					
NOTE: (1) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla tariffa applicata (2) TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%					

Modulo 8

(articolo 6, comma 13)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO E DEFINITIVO) E PER I RELATIVI AGGIORNAMENTI (allegato 2, sezione 8)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
TARIFFA FORFETTARIA (articolo 6, comma 13) (1)						
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)			
	TARIFFA FORFETTARIA PER IL RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DELLE PRIME 3 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	300				



	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DI 2 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	100		
	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO SENZA SOPRALLUOGO (3)	50		
TARIFFA APPLICATA				
RICHIESTA DI PAGAMENTO (3)				
NOTE:		·		

- (1) L'Azienda sanitaria locale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento o della richiesta di aggiornamento del riconoscimento da parte dell'increatore
- riconoscimento da parte dell'operatore

 (2) Qualora al termine del procedimento di riconoscimento le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale emette nuova richiesta di pagamento, relativa alle ore aggiuntive, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2
- (3) La RICHIESTA DI PAGAMENTO coincide con la TARIFFA APPLICATA

Modulo 9

(articolo 7, commi 1 e 3)

CALCOLO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA (allegato 2, sezione 9)

`	RNO/MESE/ANNO):		
ARIFFE FO			
		ETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI CONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTI	IVITÀ
	TARIFFA (per seduta di macellazione/intervento)	EURO	TOTALE (EURO)
,	ariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale delle spese di viaggio	15	
	ariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al vrimo	5	
		TARIFFA APPLICATA	
		IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (1)	
		RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)	

Modulo 10 (articolo 10)

CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/IMPRESA:							
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):							
TARIFFA SU BASE ORARIA (artico	TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)		
CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)							
A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): — in orario compreso tra le ore 18.00 e le							

ore 6.00								
- nei giorni festivi								
 nei giorni feriali con richiesta inferiore 								
alle 24 ore, rispetto all'orario previsto								
per l'effettuazione del controllo								
ufficiale o dell'altra attività ufficiale								
		TARIFFA APPLICATA						
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)								
RICHIESTA DI PAGAMENTO								
NOTE:								
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali								
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA								
(3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconosciment	(3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6 (articolo							
8, comma 4, lettera a)								

	ılo 11							
	olo 10, comma 2) DALITA' DI DETI	ERMINAZIONE DELLA T	ARIF	A SU BA	ASE OR	ARIA		
ARIFFA	SU BASE ORARIA (articol	o 10, comma 2)						
	ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA (2)	IMPORTO BASE (3)	MAGGIOI (articolo	RAZIONE : 8, comma (4)		FOTALE (EURO)
ATTI PROGRA SEGUITO	OLLO UFFICIALE/ALTRA VITA' UFFICIALE NON MMATO O SU RICHIESTA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 luso articolo 8, comma 1)	(-)						A
in orario ore 6.00 nei giori nei giori alle 24 o per l'eff								В
	<u> </u>	<u>'</u>			TARIFFA	APPLICA	TA (5)	
					MAGGIORA	AZIONE 0,	5% (6)	
				RIC	CHIESTA DI P	'AGAMEN'	TO (7)	
(3)	TARIFFA ORARIA: tariffa ripe IMPORTO BASE: NUMERO ORE DEL CO	ONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA'	-			1 -		
	NON PROGRAMMATO O SI	UFFICIALE (1) J RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 cluso articolo 8, comma 1)	X	TARIFFA O	RARIA	=	IMPORTO	BASE
	A RI - in orario compreso i - nei giorni festivi - nei giorni feriali coi	DNTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) CHIESTA (articolo 8, comma 1): tra le ore 18.00 e le ore 6.00 n richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario nazione del controllo ufficiale o dell'altra attività	x	TARIFFA O	RARIA	=	IMPORTO	BASE
(4)	MAGGIORAZIONE 30%: la n	naggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 è deter	minata nel seg	guente modo:				
	A RICF – in orario compreso i – nei giorni festivi – nei giorni feriali coi	ONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) IIESTA (articolo 8, comma 1): tra le ore 18.00 e le ore 6.00 n richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario azzione del controllo ufficiale o dell'altra attività	x	TARIFFA O	RARIA	=	IMPORTO	BASE



	IMPORTO BASE	:	100	Х	30	=	MAGGIORAZIONE 30%	
(5)	TARIFFA APPLICATA:							
	TOTALE A	+	TOTALE B	=	TARIFFA APPLICATA			
(6)	MAGGIORAZIONE 0.5%: la maggiorazion	ne ai s	ensi dell'articolo 8, comma 4 è determ	inata nel	seguente modo:			
	TARIFFA APPLICATA (A + B)	:	100	Х	0.5	=	MAGGIORAZIONE 0.5%	
(7)	(7) RICHIESTA DI PAGAMENTO: somma di TARIFFA APPLICATA (A + B) + MAGGIORAZIONE 0,5%							

Modulo 12 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

MAGGIO	DRAZIONE 30% DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 8, con	nma 1)			
	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)				
	A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	х	TARIFFA ORARIA	=	IMPORTO BASE (2)
	IMPORTO BASE (2) : 100	х	30	=	MAGGIORAZIONE 30%
NOTE: (1)	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIA controllo ufficiale o altra attività ufficiale (articolo 10, comma 2). La frazione mini			piegate	da ciascun addetto per l'esecuzione del
(2)	Vedi nota 3 del Modulo 11, allegato 5				
MAGGIO	DRAZIONE 0,5% DELLA TARIFFA (articolo 8, comma 4)				
	TARIFFA APPLICATA : 100	х	0.5	=	MAGGIORAZIONE 0.5%

Modulo 13

(articolo 11)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LA CONTROVERSIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE:								
TARIFFA PER LA CONTROVERSIA (articolo 11) (1)								
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)					
	A: ESAME DOCUMENTALE (DELL'ANALISI, DELLA PROVA O DELLA DIAGNOSI INIZIALE)	500						



	B: ALTRE ANALISI, PROVE O DIAGNOSI	500		
TARIFFA APPLICATA (2)				
	RICHIESTA	DI PAGAMENTO		
	ve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità (articolo 11) A oppure ATTIVITA' B			

Modulo 14 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PCF

		NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA (2)	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIO (articolo 8, com		TOTALE (EURO)		
ALL'ARTIC	RAZIONE ORARIA DI CUI COLO 8 COMMA 3 E D 10 COMMA 3						A		
TARIFFA A	ALLEGATO 1 SEZ. 1 E 2						В		
TARIFFA APPLICATA (5)									
					MAGGIORAZIO	NE 0,5% (6)			
					RICHIESTA DI PAGA	MENTO (7)			
NOTE:									
(1)	controllo ufficiale o altra att	FROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' Ulività ufficiale (articolo 10, comma 3). La frazio riportata nell'allegato 3, sezione 1.				da ciascun ad	detto per l'esecuzione del		
(3)	IMPORTO BASE:								
	NUMERO ORE DEL C	ONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA UFFICIALE (1) Articolo 10 comma 3	, X	TARIFFA	ORARIA =	IMPORT	TO BASE		
(4)	MAGGIORAZIONE 30%: 1	a maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comm	na 3 è determinat	ta nel seguente :	modo:				
		CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA UFFICIALE (1) RICHIESTA (articoli 8 e 10):	X	TARIFFA	ORARIA =	IMPORT	TO BASE		
	IMPORTO BASE	: 100	х	3	0 =		RAZIONE 9%		
(5)	TARIFFA APPLICATA:								
	Т	OTALE A + TO	TALE B	= TA	ARIFFA APPLICATA				
(6)	MAGGIORAZIONE 0.5%:	la maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comm	na 4 è determina	ta nel seguente	modo:				
	TARIFFA APPLICATA ((A + B) : 100	Х	0.	5 =		RAZIONE 5%		
(7)	RICHIESTA DI PAGAMEN	NTO: somma di TARIFFA APPLICATA (A + E	3) + MAGGIORA	ZIONE 0,5%					

ALLEGATO 6

MODULI PER RENDICONTAZIONE

Modulo 1

(articolo 16, comma 1)

RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DELLE SOMME RISCOSSE E RIPARTITE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:
AZIENDA SANITARIA LOCALE:	
ANNO:	
RENDICONTAZIONE (selezionare la voce pertinente):	
o PRIMO SEMESTRE	
o SECONDO SEMESTRE	
	EURO
TOTALE IMPORTO RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE	
TOTALE SOMME RISCOSSE	
TOTALE COSTI ANALISI DI LABORATORIO (1)	
TOTALE IMPORTI MAGGIORAZIONE DELLO 0,5% (articolo 8, comma 4) (1)	
RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DALL'AZIENDA SANIT.	ARIA LOCALE (articolo 15, comma 2)
	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE (1) EURO
AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2, lettera a) 90%	
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA (articolo 15, comma 2, lettera b) 3.5%	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI (articolo 15, comma 2, lettera c)	
3.5%	
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (articolo 15, comma 2, lettera d) 1%	
MINISTERO DELLA SALUTE (articolo 15, comma 2, lettera e) 2%	
Note: (1) Le somme riscosse relative alla maggiorazione dello 0,5% ed al costo dell'articolo 15, commi 5 e 6. (2) Il presente modulo deve essere datato e sottoscritto dal Direttore General Company.	

Modulo 2

(articolo 16, comma 2)

COMUNICAZIONE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME RISCOSSE E RIPARTITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

REGIONE		
---------	--	--

			RIPARTIZIONE I	DELLE SOMME RISCOSSE	DALLE AZIENDE SANITAF	RIE LOCALI (articol	o 15, comma 2)
AZIENDA SANITARIA LOCALE	RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE	IMPORTI RISCOSSI	AZIENDA SANITARIA LOCALE	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI	LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO	MINISTERO DELLA SALUTE
	EURO	EURO	articolo 15, comma 2, lettera a 90%	articolo 15, comma 2, lettera b 3.5%	articolo 15, comma 2, lettera c 3.5%	articolo 15, comma 2, lettera d 1%	articolo 15, comma 2, lettera e 2%
TOTALE							

Modulo 3

(articolo 16, comma 4)

COMUNICAZIONE DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRO LABORATORO UFFICIALE DESIGNATO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (specificare):						
ALTRO LABORATORIO UFFICIALE DESIGNATO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA (specificare):						
ANNO						

SOMME PERCEPITE (articolo 15, comma 2, lettera c)	EURO (indicare l'importo)
NOTE:	

Il presente modulo, sottoscritto dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale/altro Laboratorio ufficiale designato dalla Regione o Provincia autonoma, deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze



Modulo 4

(articolo 16, comma 5)

COMUNICAZIONE DAL LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (specificare):						
ANNO						

Ī	SOMME PERCEPITE (articolo 15, comma 2, lettera d)	EURO (indicare l'importo)
ľ	NOTE:	

Il presente modulo, sottoscritto dal Direttore del Laboratorio nazionale di riferimento, deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze

Modulo 5 (articolo 14) POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO

POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO
COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 7
ANNO

		RIPA	PARTIZIONE DELLE TARIFFE RISCOSSE AI SENSI DELLA'ARTICOLO 14						
	IMPORTI RISCOSSI (EURO)	TESORERIA DELLO STATO Capitolo 2582/14			ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	TESORERIA DELLO STATO Capitolo 2582/17			
	(EURO)	articolo 14, comma 1, lettera a)	articolo 14, comn	na 1, lettera c)	articolo 14, comma 1, lettera b)	articolo 14, comma 2			
		80%	15 %		5%	0,5%			
PRIMO SEMESTRE									
SECONDO SEMESTRE									
TOTALE									
				IL DIRETTORE DELL'UFFICIO					

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (¹), in particolare l'articolo 50, paragrafo 4, l'articolo 51, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 77, paragrafo 1, lettere c) e j) e l'articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontalieri designati.
- (2) L'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) accompagni le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 fino al luogo di destinazione, in transito attraverso l'Unione.
- (3) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero poter autorizzare il successivo trasporto al loro luogo di destinazione finale di partite di alimenti e mangimi di origine non animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici.

- (4) L'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell'Unione. Ai fini dei controlli efficaci delle partite trasbordate, è necessario stabilire i periodi temporali e le modalità in base a cui le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.
- (5) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui può essere autorizzato il transito attraverso l'Unione di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Prevede inoltre che la Commissione stabilisca norme relative a determinati controlli ufficiali da effettuare ai posti di controllo frontalieri su tali partite, compresi i casi e le condizioni per il magazzinaggio temporaneo di merci in depositi doganali, depositi in zone franche, strutture di deposito per la custodia temporanea e depositi specializzati per l'approvvigionamento di basi militari NATO o USA.
- (6) Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio delle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), di tale regolamento. Gli alimenti e i mangimi che compongono tali partite possono figurare nell'elenco delle merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali al punto di entrata nell'Unione stabilito a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o possono essere oggetto di una misura urgente prevista in atti adottati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), o essere soggette a condizioni supplementari per l'entrata nell'Unione previste in atti adottati conformemente all'articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625 o a misure speciali relative al loro ingresso nell'Unione previste in atti adottati conformemente all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.
- (7) L'autorizzazione al successivo trasporto dovrebbe essere soggetta a condizioni al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi. In particolare, al fine di contenere i potenziali rischi per la salute dell'uomo o la sanità delle piante, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), dovrebbero essere trasportate e immagazzinate in strutture per il successivo trasporto nel luogo di destinazione finale designate dagli Stati membri prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio.
- (8) Le strutture per il successivo trasporto dovrebbero consistere in depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzati, designati o approvati in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (³), e al fine di garantire l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali esse dovrebbero essere registrate presso le autorità competenti come previsto, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴) e dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵).
- (9) I rischi per la salute degli animali associati alle partite di animali provenienti da paesi terzi che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio verso il paese terzo o un altro Stato membro, destinate ad essere immesse sul mercato nell'Unione o a transitare attraverso l'Unione, sono inferiori a quelli associati ad altre partite di animali, comprese le partite trasbordate in porti o aeroporti. Pertanto, a meno che non si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli di identità e fisici di tali animali dovrebbero essere effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione. Dovrebbero inoltre essere effettuati controlli documentali ai posti di controllo frontalieri, compreso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione in cui gli animali sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso il quale entrano nell'Unione per la successiva immissione sul mercato o per il transito attraverso il territorio dell'Unione.

⁽²) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

- (10) Lunghi viaggi effettuati sullo stesso mezzo di trasporto possono avere ripercussioni negative sul benessere degli animali. Al fine di rispettare le prescrizioni in materia di benessere degli animali durante il trasporto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (º) dovrebbero applicarsi fino al momento in cui la partita di animali raggiunge il posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione.
- (11) Al fine di evitare l'introduzione di malattie animali nell'Unione è necessario effettuare controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali nei porti o negli aeroporti al posto di controllo frontaliero in cui avviene il primo trasbordo.
- (12) Tenendo conto dei rischi per la salute dell'uomo e degli animali associati alle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, e della necessità di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali su tali partite, è opportuno stabilire periodi temporali durante i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell'aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.
- (13) Al fine di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali, e tenendo conto dei rischi per la sanità delle piante associati alle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire limiti temporali trascorsi i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo possano effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell'aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.
- (14) È opportuno prevedere che, salvo nel caso in cui tutti i controlli sulle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 destinate a essere immesse sul mercato nell'Unione siano stati effettuati al posto di controllo frontaliero di trasbordo in base al sospetto di non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.
- (15) Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli operatori responsabili delle partite trasbordate dovrebbero poter trasmettere alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informazioni sull'identificazione e l'ubicazione delle merci nel porto o nell'aeroporto, l'ora stimata di arrivo, l'ora stimata di partenza e la destinazione della loro partita. In tali casi gli Stati membri dovrebbero essere dotati di un sistema informatico che consenta loro di consultare le informazioni fornite dagli operatori e di verificare che i limiti temporali per l'esecuzione dei controlli documentali non siano stati superati.
- (16) I rischi per la salute pubblica e degli animali sono bassi nel caso degli alimenti e dei mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, che sono trasbordati da una nave o da un aeromobile in regime di sorveglianza doganale a un'altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto. È pertanto opportuno prevedere che in questo caso i controlli documentali, di identità e fisici debbano avere luogo non al posto di controllo frontaliero di trasbordo, ma in una fase successiva al posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione. Di conseguenza, l'operatore responsabile della partita dovrebbe effettuare la notifica preventiva dell'arrivo delle partite compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione.
- (17) Al fine di proteggere la salute e il benessere degli animali, le partite di animali in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione in regime di sorveglianza doganale dovrebbero essere soggette a controlli documentali, di identità e fisici al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione, e tale transito dovrebbe essere autorizzato solo a condizione che detti controlli abbiano risultati favorevoli.

^(°) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

- (18) Al fine di proteggere la salute dell'uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero, al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi alla frontiera e durante il transito e, in ultima analisi, di assicurarsi che tali merci lascino il territorio dell'Unione.
- (19) Al fine di proteggere la sanità delle piante, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 in transito da un paese terzo a un altro paese terzo e attraverso il territorio dell'Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e fisici in base al rischio al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero.
- (20) In alcuni casi le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione possono essere immagazzinate temporaneamente in depositi. Al fine di garantire la tracciabilità delle summenzionate partite, tale magazzinaggio temporaneo dovrebbe avvenire solo in depositi riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri e dovrebbe essere conforme ai requisiti in materia di igiene stabiliti e richiamati al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (7).
- (21) Nell'interesse della trasparenza, gli Stati membri dovrebbero mantenere e tenere aggiornato nell'IMSOC un elenco di tutti i depositi riconosciuti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo, della categoria di prodotti per cui sono riconosciuti e del numero di riconoscimento. I depositi riconosciuti dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali regolari effettuati dalle autorità competenti al fine di garantire che siano mantenute le condizioni del loro riconoscimento.
- (22) Al fine di garantire che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano effettivamente consegnate a bordo delle navi, comprese le navi militari, in uscita dall'Unione, al completamento della consegna l'autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave dovrebbe confermare la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o del deposito in cui tali merci sono state temporaneamente immagazzinate. Tale conferma dovrebbe essere data controfirmando il certificato ufficiale o per via elettronica. Se le partite non sono consegnate alla nave perché non hanno raggiunto in tempo la nave nel porto o a causa di problemi logistici, l'autorità competente del deposito o del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione dovrebbe poter autorizzare il ritorno della partita al luogo di spedizione.
- (23) In alcuni Stati membri, per via della situazione geografica, il transito di animali e merci avviene a condizioni specifiche stabilite dalle norme per l'entrata nell'Unione di determinati animali, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale. Sono pertanto necessarie procedure e condizioni di controllo specifiche a sostegno del rispetto di tali prescrizioni.
- (24) È necessario stabilire condizioni alle quali le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per cui il transito attraverso il territorio dell'Unione era stato autorizzato, ma che sono state respinte dal paese terzo di destinazione, dovrebbero poter rientrare direttamente al posto di controllo frontaliero che ne ha autorizzato il transito attraverso l'Unione o ai depositi in cui tali merci sono state immagazzinate sul territorio dell'Unione prima di essere respinte dal paese terzo.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

IT

- (25) Considerati i rischi per la salute dell'uomo e degli animali e il benessere degli animali, le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che sono spostate da una parte del territorio dell'Unione a un'altra parte del territorio dell'Unione attraverso il territorio di un paese terzo dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità, prima di essere reintrodotte nell'Unione, da parte delle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti adeguatamente imballati e trasportati di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non dovrebbero essere soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero di reintroduzione, visto il basso rischio di introduzione di organismi nocivi.
- (26) Al fine di garantire l'adeguata comunicazione e la ripartizione delle responsabilità tra le diverse autorità e i diversi operatori, ciascuno dovrebbe compilare la parte di propria pertinenza del DSCE. La parte I dovrebbe essere compilata dal responsabile della partita e trasmessa alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero prima dell'arrivo della partita. La parte II dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti non appena i controlli di cui al presente regolamento sono stati effettuati ed è adottata e registrata in tale parte una decisione sulla spedizione. La parte III dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di uscita o di destinazione finale o dall'autorità competente locale non appena sono stati effettuati i controlli di cui al presente regolamento.
- (27) Al fine di assicurarsi che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») siano intatte prima dell'ingresso nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, l'autorità competente dovrebbe effettuare controlli sui sigilli dei veicoli o dei contenitori di trasporto e registrare la data e l'ora di partenza e di arrivo dei veicoli che trasportano le merci.
- (28) Se le partite di determinate merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono destinate a essere immesse sul mercato nell'Unione o a transitare attraverso l'Unione, in alcuni casi la legislazione dell'Unione prevede che ne siano monitorati il trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita e l'arrivo al luogo di destinazione. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione dovrebbero controllare che le partite arrivino alla destinazione entro 15 giorni.
- (29) Uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/625 è disporre di norme stabilite in un atto unico piuttosto che disperse in diversi atti, in modo che siano più semplici da comprendere e da applicare. Il presente regolamento segue lo stesso approccio ed evita la necessità di ricorrere a più riferimenti incrociati tra atti diversi, aumentando così la trasparenza. Varie norme integrative stabilite nel presente progetto di atto sono interconnesse e sono destinate ad essere applicate in parallelo. Ciò vale in particolare per le norme sul transito, e queste norme si applicheranno a decorrere dalla stessa data. Il fatto che le norme di integrazione siano contenute in un unico atto evita inoltre il rischio di duplicazione delle norme.
- (30) La decisione 2000/208/CE della Commissione (°) la decisione di esecuzione 2000/571/CE della Commissione (10) e la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione (11) stabiliscono norme relative ai settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare una duplicazione delle norme è pertanto opportuno abrogare tali atti.
- (8) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
- (º) Decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20).
- (10) Decisione 2000/571/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14).
- (11) Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).

- (31) La decisione 2007/777/CE della Commissione (¹²), il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (¹³), il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (¹³), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (¹⁵), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (¹⁵), il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (¹⁵), il regolamento (UE) n. 142/2011, il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (¹⁵) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (¹⁵) dovrebbero essere modificati al fine di garantire che le norme stabilite in tali atti siano coerenti con quelle stabilite nel presente regolamento.
- (32) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il successivo trasporto di partite delle seguenti categorie di merci al luogo di destinazione finale nell'Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate nell'ambito dei controlli fisici di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:
 - i) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, e dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;
 - iii) alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;
- (12) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
- (¹³) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
- (¹¹) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/ CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
- (15) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
- (16) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
- (17) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
- (18) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).
- (¹¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

- b) norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici degli animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell'Unione;
- c) norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di partite trasbordate di animali e delle seguenti categorie di merci:
 - i) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;
 - ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, e dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - iii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del regolamento (UE) 2016/2031 di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2017/625;
 - iv) alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;
- d) norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali e delle seguenti categorie di merci:
 - i) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;
 - ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, e dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - iii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625.
- 2. Il presente regolamento si applica agli animali vertebrati e invertebrati, ad esclusione:
 - a) degli animali da compagnia come definiti all'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); e
 - b) degli animali invertebrati destinati a scopi scientifici di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (21).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «documento sanitario comune di entrata» o «DSCE»: il documento sanitario comune di entrata utilizzato per la notifica
 preventiva dell'arrivo delle partite al posto di controllo frontaliero e per registrare i risultati dei controlli ufficiali
 effettuati e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in relazione alla partita accompagnata da tale documento;
- «partite trasbordate»: le partite di animali o merci che entrano nell'Unione per via aerea o marittima da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano stati scaricati da una nave o da un aeromobile e trasportati in regime di sorveglianza doganale a un'altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto in preparazione del proseguimento del viaggio;
- 3) «deposito»:
 - a) un deposito doganale, un deposito in una zona franca, una struttura di deposito per la custodia temporanea approvato, autorizzato o designato in conformità, rispettivamente, all'articolo 147, paragrafo 1, all'articolo 240, paragrafo 1, e all'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; o
 - b) un deposito specializzato per la fornitura di merci a basi militari NATO o USA;

(20) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 (Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

- 4) «successivo trasporto»: lo spostamento di partite di merci da un posto di controllo frontaliero al loro luogo di destinazione finale nell'Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio;
- struttura per il successivo trasporto»: la struttura nel luogo di destinazione finale nell'Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell'immissione in libera pratica di tali partite;
- 6) «sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» o «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;
- 7) «posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione»: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell'Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell'Unione e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione;
- 8) «organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione»: un organismo nocivo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031;
- «deposito riconosciuto»: un deposito riconosciuto dalle autorità competenti come previsto all'articolo 23 del presente regolamento;
- 10) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (22), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.

Capo II

Successivo trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Sezione 1

Condizioni per il successivo trasporto

Articolo 3

Obblighi degli operatori prima dell'autorizzazione al successivo trasporto

- 1. Le domande di autorizzazione al successivo trasporto sono presentate dall'operatore responsabile delle partite di merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione prima dell'arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tale domanda è presentata effettuando la notifica di cui all'articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 compilando la parte I del DSCE.
- 2. Per le partite di merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), selezionate per il campionamento e le analisi di laboratorio al posto di controllo frontaliero, l'operatore responsabile delle partite può presentare una domanda di autorizzazione al successivo trasporto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione compilando la parte I del DSCE.

Articolo 4

Autorizzazione al successivo trasporto

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione possono autorizzare il successivo trasporto delle partite di merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi e dalle prove di laboratorio svolte nell'ambito di tali controlli fisici, effettuati al posto di controllo frontaliero, siano soddisfacenti;
- b) l'operatore responsabile della partita abbia presentato domanda per il successivo trasporto come previsto all'articolo 3.

⁽²²⁾ http://www.edqm.eu (ultima edizione).

Articolo 5

Obblighi degli operatori dopo l'autorizzazione al successivo trasporto

Quando le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione autorizzano il successivo trasporto delle partite di merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'operatore responsabile della partita:

- a) compila per la stessa partita la parte I di un DSCE distinto, collegato nell'IMSOC al DSCE di cui all'articolo 3 dichiarandovi il mezzo di trasporto e la data di arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto selezionata;
- b) presenta il DSCE di cui alla lettera a) nell'IMSOC affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che hanno autorizzato il successivo trasporto.

Articolo 6

Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette a successivo trasporto

- 1. L'operatore responsabile della partita autorizzata al trasporto successivo a norma dell'articolo 4 si assicura che:
 - a) durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura la partita non venga manomessa in alcun modo;
 - b) la partita non sia soggetta ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell'imballaggio;
 - c) la partita non lasci la struttura per il successivo trasporto prima che sia stata presa una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.
- 2. L'operatore responsabile della partita trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione alla struttura per il successivo trasporto, senza scarico delle merci durante il trasporto, e la immagazzina nella struttura per il successivo trasporto.
- 3. L'operatore responsabile della partita si assicura che l'imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:
 - a) non causino un'infestazione o un'infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione;
 - b) non subiscano l'infestazione o l'infezione di organismi nocivi non da quarantena.
- 4. L'operatore responsabile della partita si assicura che una copia in formato cartaceo o elettronico del DSCE di cui all'articolo 3 accompagni la partita dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione alla struttura per il successivo trasporto.
- 5. L'operatore responsabile della partita notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale l'arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto.
- 6. Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione hanno autorizzato il successivo trasporto della partita alla struttura per il successivo trasporto, l'operatore responsabile della partita non trasporta la partita a una struttura per il successivo trasporto diversa da quella indicata nel DSCE, salvo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione non autorizzino la modifica in conformità all'articolo 4 e purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Articolo 7

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l'autorizzazione al successivo trasporto

1. Quando autorizzano il successivo trasporto di una partita in conformità all'articolo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione notificano alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale il trasporto della partita inserendo nell'IMSOC il DSCE di cui all'articolo 3.

- 2. Dopo aver finalizzato il DSCE di cui all'articolo 5 del presente regolamento in conformità all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione ne danno immediatamente notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale mediante l'IMSOC.
- 3. Se la partita non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione adottano le misure di cui all'articolo 66, paragrafi da 3 a 6, di tale regolamento.
- 4. Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione non hanno ricevuto la conferma da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione dell'arrivo di una partita entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui la partita ha ricevuto l'autorizzazione al successivo trasporto verso la struttura per il successivo trasporto, esse:
 - a) verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno alla struttura per il successivo trasporto;
 - b) informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;
 - c) avviano ulteriori indagini per determinare l'ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 8

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale

- 1. Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale confermano l'arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto compilando nell'IMSOC la parte III del DSCE di cui all'articolo 3.
- 2. Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale dispongono il blocco ufficiale delle partite non conformi alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 in conformità all'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure imposte dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero a norma dell'articolo 66, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.

Sezione 2

Strutture per il successivo trasporto

Articolo 9

Condizioni per la designazione delle strutture per il successivo trasporto

- 1. Gli Stati membri possono designare strutture per il successivo trasporto per le partite di una o più categorie di merci come indicate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tali strutture soddisfino le seguenti prescrizioni:
 - a) sono depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea di cui, rispettivamente, all'articolo 240, paragrafo 1, e all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) se la designazione riguarda:
 - i) gli alimenti di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l'autorità competente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - ii) i mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005;
 - c) dispongono della tecnologia necessaria e delle attrezzature per il funzionamento efficace dell'IMSOC.

- 2. Qualora le strutture per il successivo trasporto cessino di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:
 - a) sospende temporaneamente la designazione in attesa dell'attuazione di azioni correttive o ritira definitivamente la designazione per tutte le categorie di merci per le quali è stata effettuata la designazione o per alcune di esse;
 - b) si assicura che le informazioni sulle strutture per il successivo trasporto di cui all'articolo 10 siano aggiornate di conseguenza.

Articolo 10

Registrazione nell'IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell'IMSOC l'elenco delle strutture per il successivo trasporto designate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e forniscono le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo della struttura per il successivo trasporto designata;
- b) la categoria di merci per cui tale struttura è designata.

Capo III

Proseguimento del viaggio di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto e partite trasbordate di animali e merci

Articolo 11

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali degli originali o delle copie dei certificati o dei documenti ufficiali che devono accompagnare le partite di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, qualora tali animali siano destinati ad essere immessi sul mercato nell'Unione o a transitare attraverso l'Unione.
- 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all'operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.
- 3. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

I controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali che devono accompagnare la partita di animali come previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

4. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione effettuano i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 12

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di animali

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite trasbordate di animali.

Articolo 13

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali sugli originali o sulle copie dei certificati o documenti ufficiali che devono accompagnare le partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi nei seguenti casi:
 - a) per le merci soggette alle prescrizioni in materia di salute degli animali e alle norme per la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi per la salute dell'uomo e degli animali derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, se il periodo di trasbordo:
 - i) nell'aeroporto supera i 3 giorni;
 - ii) nel porto supera i 30 giorni;
 - b) per le merci diverse da quelle di cui alla lettera a), se il periodo di trasbordo supera i 90 giorni.
- 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all'operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.
- 3. Qualora le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo sospettino la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, esse effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

Tali controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali nei casi in cui tali certificati o documenti devono accompagnare la partita come previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

- 4. Se una partita destinata alla spedizione verso paesi terzi supera il periodo temporale di cui al paragrafo 1 e se non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero ordinano all'operatore di distruggere la partita o di assicurarsi che essa lasci senza indugio il territorio dell'Unione.
- 5. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione effettuano i controlli documentali, di identità e fisici di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 delle merci destinate all'immissione sul mercato dell'Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.
- 6. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione effettuano i controlli di cui all'articolo 19 delle merci destinate a transitare attraverso il territorio dell'Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 14

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Gli operatori si assicurano che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:

- i) nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o
- ii) in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (23).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

IT

Articolo 15

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali in base al rischio delle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), se il periodo di trasbordo supera i 3 giorni nell'aeroporto o i 30 giorni nel porto.
- 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all'operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché i certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.
- 3. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.
- 4. I controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 16

Notifica di informazione prima dello scadere del periodo di trasbordo

- 1. Per le partite destinate al trasbordo entro i periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, l'operatore responsabile delle partite trasmette una notifica, prima dell'arrivo delle partite, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo mediante l'IMSOC o un altro sistema informatico designato dalle autorità competenti a tal fine, indicando:
 - a) le informazioni necessarie per l'identificazione e l'ubicazione della partita nell'aeroporto o nel porto;
 - b) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - c) l'ora stimata di arrivo e di partenza della partita;
 - d) la destinazione della partita.
- 2. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente designa un sistema informatico che consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo di:
 - a) consultare le informazioni fornite dagli operatori;
 - b) verificare per ciascuna spedizione che i periodi di trasbordo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non siano stati superati.
- 3. In aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'operatore responsabile della partita dà notifica alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nell'IMSOC come indicato all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 anche nei seguenti casi:
 - a) il periodo di trasbordo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, è scaduto; o
 - b) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informano l'operatore responsabile della partita in merito alla loro decisione di effettuare i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sulla base di un sospetto di non conformità come indicato all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 17

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulle partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.
- 2. L'operatore responsabile della partita effettua la notifica preventiva dell'arrivo della partita di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come previsto all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione.

Capo IV

Transito di animali e merci da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione

Sezione 1

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione

Articolo 18

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione autorizzano il transito di partite di animali da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione solo se i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono stati favorevoli.

Articolo 19

Condizioni per l'autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione autorizzano il transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) le merci sono conformi alle prescrizioni applicabili stabilite nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625;
- b) la partita è stata sottoposta a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero con risultati favorevoli;
- c) la partita è stata sottoposta a controlli fisici al posto di controllo frontaliero nel caso in cui si sospettasse l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
- d) la partita è accompagnata dal DSCE e lascia il posto di controllo frontaliero in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dall'autorità presso il posto di controllo frontaliero;
- e) la partita deve essere trasportata direttamente in regime di sorveglianza doganale, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni, dal posto di controllo frontaliero a una delle destinazioni seguenti:
 - i) un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell'Unione;
 - ii) un deposito riconosciuto;
 - iii) una base militare NATO o USA situata nel territorio dell'Unione;
 - iv) una nave in uscita dall'Unione nel caso in cui la partita sia destinata all'approvvigionamento della nave.

Articolo 20

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito presso il posto di controllo frontaliero, la conferma dell'arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all'articolo 19, lettera e), punti da i) a iv):

- a) verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno al luogo di destinazione;
- b) informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;
- c) avviano ulteriori indagini per determinare l'ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 21

Trasporto di partite verso una nave in uscita dal territorio dell'Unione

- 1. Se una partita di merci di cui all'articolo 19 è destinata a una nave in uscita dal territorio dell'Unione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione rilasciano, oltre al DSCE, un certificato ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (²⁴) che accompagna la partita alla nave.
- 2. Nel caso in cui più partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano consegnate simultaneamente alla stessa nave, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione possono rilasciare un unico certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 che accompagna tali partite alla nave, a condizione che vi sia indicato il riferimento del DSCE per ogni partita.

Articolo 22

Controlli documentali e controlli fisici di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in transito

- 1. Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), sono presentate per il transito presso un posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione, le autorità competenti di tale posto di controllo frontaliero possono autorizzare il transito di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a condizione che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.
- 2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 eseguono i seguenti controlli in base al rischio:
 - a) controlli documentali della dichiarazione firmata di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) controlli fisici delle partite per assicurarsi che siano adeguatamente imballate e trasportate secondo quanto disposto all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.
- 3. Quando sono effettuati controlli ufficiali, le autorità competenti autorizzano il transito delle merci di cui al paragrafo 1 a condizione che le partite:
 - a) siano conformi all'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) siano trasportate al punto di uscita dall'Unione in regime di sorveglianza doganale.

⁽²⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme relative al rilascio dei certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento della nave o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri, o a una base militare NATO o USA (Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale).

IT

- 4. L'operatore responsabile delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 si assicura che l'imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che durante il loro trasporto verso i depositi e durante il magazzinaggio in tali depositi:
 - a) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano causare un'infestazione o un'infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui, rispettivamente, all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti in elenchi stabiliti a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
 - b) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano subire l'infestazione o l'infezione degli organismi nocivi di cui alla lettera a).

Sezione 2

Condizioni per il magazzinaggio di partite in transito in depositi riconosciuti

Articolo 23

Condizioni per il riconoscimento dei depositi

- 1. Le autorità competenti procedono al riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito a norma dell'articolo 19.
- 2. Le autorità competenti procedono al riconoscimento solo dei depositi di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - a) i depositi in cui sono immagazzinati prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono conformarsi:
 - i) ai requisiti in materia di igiene di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004; o
 - ii) alle prescrizioni di cui all'articolo 19, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - b) devono essere stati autorizzati, approvati o designati dalle autorità doganali in conformità all'articolo 147, paragrafo 1, all'articolo 240, paragrafo 1, e all'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - c) i depositi devono consistere in uno spazio chiuso con le entrate e le uscite soggette al controllo permanente degli operatori;
 - d) i depositi devono disporre di locali di magazzinaggio o di refrigerazione che consentano di immagazzinare separatamente le merci di cui al paragrafo 1;
 - e) i depositi devono disporre di modalità di registrazione giornaliera di tutte le partite in entrata o in uscita dalle strutture, con indicazione della natura e della quantità delle merci, del nome e dell'indirizzo dei destinatari e con copie dei DSCE e dei certificati che accompagnano le partite; i depositi devono conservare tali dati per un periodo di almeno tre anni;
 - f) tutte le merci di cui al paragrafo 1 devono essere identificate mediante etichettatura o per via elettronica con il numero di riferimento del DSCE che accompagna la partita; tali merci non devono essere soggette ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell'imballaggio;
 - g) i depositi devono disporre della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficace dell'IMSOC;
 - h) gli operatori dei depositi forniscono i locali e i mezzi di comunicazione necessari per svolgere efficacemente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell'autorità competente.
- 3. Quando i depositi non soddisfano più le prescrizioni stabilite al paragrafo 2, l'autorità competente revoca o sospende temporaneamente il riconoscimento del deposito.

Articolo 24

Trasporto di merci dai depositi

L'operatore responsabile della partita trasporta le partite di merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle seguenti destinazioni:

- a) un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell'Unione per dirigersi verso:
 - i) una base militare NATO o USA; o
 - ii) qualsiasi altra destinazione;
- b) un altro deposito riconosciuto;

ΙT

- c) una base militare NATO o USA situata nel territorio dell'Unione;
- d) una nave in uscita dall'Unione nel caso in cui le partite siano destinate all'approvvigionamento della nave;
- e) un luogo in cui le partite sono da smaltire conformemente al titolo I, capo II, del regolamento (CE) n. 1069/2009 (25).

Articolo 25

Mantenimento e aggiornamento dell'elenco dei depositi riconosciuti

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell'IMSOC l'elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo di ciascun deposito;
- b) le categorie di merci per cui è riconosciuto.

Articolo 26

Controlli ufficiali nei depositi

- 1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici nei depositi riconosciuti per verificare la conformità alle prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 23.
- 2. Le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei depositi riconosciuti verificano l'efficacia dei sistemi posti in essere per garantire la tracciabilità delle partite, anche confrontando i quantitativi di merci in entrata e in uscita dai depositi.
- 3. Le autorità competenti verificano che le partite spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
- 4. Quando le partite arrivano al deposito riconosciuto, le autorità competenti:
 - a) effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde alle informazioni pertinenti riportate nel DSCE di accompagnamento;
 - b) verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all'articolo 19, lettera d), o all'articolo 28, lettera d), siano ancora intatti;
 - c) registrano i risultati dei controlli di identità nella parte III del DSCE e comunicano tali informazioni mediante l'IMSOC.

Articolo 27

Obblighi degli operatori ai depositi

1. L'operatore responsabile della partita informa le autorità competenti in merito all'arrivo della partita al deposito riconosciuto.

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

- 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può esentare l'operatore responsabile del deposito riconosciuto dall'obbligo di informare le autorità competenti in merito all'arrivo della partita al deposito, a condizione che l'operatore sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- 3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può esentare le partite dai controlli di identità, a condizione che l'operatore responsabile della partita sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- 4. L'operatore responsabile della partita si assicura che le merci di cui al paragrafo 1 spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 28

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento

L'operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dal deposito riconosciuto a una delle destinazioni di cui all'articolo 24, lettera a), punto ii), e lettere b) ed e), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) l'operatore responsabile della partita presenta il DSCE mediante l'IMSOC per l'intera partita e vi dichiara il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione; se la partita iniziale è frazionata al deposito, l'operatore responsabile della partita deve presentare il DSCE mediante l'IMSOC per ciascuna parte della partita frazionata e dichiararvi la quantità, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione per la parte pertinente della partita frazionata;
- b) le autorità competenti devono autorizzare lo spostamento e completare il DSCE per:
 - i) l'intera partita, o
 - ii) singole parti della partita frazionata, a condizione che la somma totale dei quantitativi dichiarati nei DSCE emessi per le singole parti non superi la quantità totale indicata nel DSCE per l'intera partita;
- c) l'operatore responsabile della partita deve garantire che, oltre al DSCE che accompagna la partita, una copia autenticata del certificato ufficiale di cui all'articolo 27, paragrafo 4, che ha accompagnato la partita al deposito, prosegua il viaggio con la partita, a meno che una copia elettronica del certificato ufficiale non sia stata caricata nell'IMSOC e verificata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione; se la partita iniziale è frazionata e la copia del certificato ufficiale non è stata caricata nell'IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione, le autorità competenti rilasciano all'operatore responsabile della partita copie autenticate del certificato ufficiale affinché accompagnino le parti della partita frazionata verso le rispettive destinazioni;
- d) l'operatore responsabile della partita trasporta le merci, in regime di sorveglianza doganale, dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dalle autorità competenti;
- e) l'operatore responsabile della partita trasporta le merci direttamente dal deposito al luogo di destinazione, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data dell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 29

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a basi militari NATO o USA e a navi in uscita dall'Unione

L'operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle destinazioni di cui all'articolo 24, lettera a), punto i), e all'articolo 24, lettere c) e d), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) l'operatore responsabile del deposito dichiara lo spostamento delle merci alle autorità competenti compilando la parte I del certificato ufficiale di cui alla lettera c);
- l'autorità competente autorizza lo spostamento delle merci e rilascia all'operatore responsabile della partita un certificato ufficiale finalizzato di cui alla lettera c), che può essere utilizzato per la consegna della partita contenente merci provenienti da più di una partita di origine o categoria di prodotti;

- c) l'operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione;
- d) l'operatore responsabile della partita trasporta le merci in regime di sorveglianza doganale;
- e) l'operatore responsabile della partita trasporta le merci dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto che sono stati sigillati sotto la supervisione delle autorità competenti.

Articolo 30

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti di un deposito che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito dal deposito, la conferma dell'arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all'articolo 24:

- a) verificano con le autorità competenti nei luoghi di destinazione se la partita sia arrivata o meno;
- b) informano le autorità doganali del mancato arrivo delle partite;
- c) avviano ulteriori indagini per determinare l'ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 31

Monitoraggio della consegna di merci a una nave in uscita dal territorio dell'Unione

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o del deposito notificano mediante l'IMSOC la spedizione delle partite di merci di cui all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 1, e il loro luogo di destinazione all'autorità competente del porto di destinazione.
- 2. L'operatore può scaricare le partite di merci di cui all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 1, nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell'Unione, a condizione che l'operazione sia autorizzata dall'autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.
- 3. Una volta completata la consegna a bordo della nave delle partite di merci di cui al paragrafo 1, l'autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave conferma la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o del deposito:
 - a) controfirmando il certificato ufficiale di cui all'articolo 29, lettera c), o
 - b) utilizzando mezzi elettronici, compreso mediante l'IMSOC o i sistemi nazionali esistenti.
- 4. Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l'operatore responsabile della consegna della partita alla nave in uscita dal territorio dell'Unione restituisce, entro un periodo di 15 giorni dalla data di consegna della partita, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o del deposito.
- 5. L'autorità competente del porto di destinazione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o l'autorità competente del deposito verificano che la conferma della consegna di cui al paragrafo 3 sia registrata nell'IMSOC o che i documenti controfirmati di cui al paragrafo 3, lettera a), siano restituiti alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione o all'autorità competente del deposito.

Sezione 3

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione

Articolo 32

Obblighi dell'operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell'Unione

- 1. Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che lasciano il territorio dell'Unione per essere trasportati verso un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti del posto di controllo frontaliero.
- 2. Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell'Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale conforme al modello stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

Articolo 33

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell'Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di cui all'articolo 29, lettera c), che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all'articolo 19, lettera d), all'articolo 28, lettera d), o all'articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.
- 2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell'Unione registrano l'esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale conforme al modello stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 registrano i risultati di tali controlli nell'IMSOC.

Sezione 4

Deroghe per le partite in transito

Articolo 34

Transito di determinati animali e determinate merci

- 1. In deroga agli articoli 18 e 19, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di introduzione nell'Unione possono autorizzare il transito delle partite seguenti attraverso il territorio dell'Unione, purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2:
 - a) transito su strada attraverso la Lituania di partite di bovini destinati all'allevamento e alla produzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e spedite a una destinazione al di fuori dell'Unione, in entrata e in uscita dai posti di controllo frontalieri designati della Lituania;
 - b) transito su strada o ferrovia attraverso l'Unione di partite di animali di acquacoltura, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;

- c) transito su strada o ferrovia attraverso l'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;
- d) transito su strada o ferrovia di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame tra posti di controllo frontalieri in Lituania, provenienti dalla Bielorussia e destinate alla regione russa di Kaliningrad;
- e) transito su strada attraverso la Croazia di partite di animali di acquacoltura, prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, che entrano al posto di controllo frontaliero stradale di Nova Sela ed escono dal posto di controllo frontaliero portuale di Ploče.
- 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - a) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione:
 - i) effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici per le partite di animali come indicato all'articolo 18:
 - effettuano controlli documentali e controlli di identità per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi come indicato all'articolo 19;
 - iii) appongono sui certificati ufficiali che accompagnano le partite destinate al paese terzo di destinazione la dicitura «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE»;
 - iv) conservano le copie o gli equivalenti in formato elettronico dei certificati di cui al punto iii) presso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione;
 - v) sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto che trasportano le partite;
 - b) l'operatore responsabile della partita si assicura che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale, senza essere scaricate, direttamente al posto di controllo frontaliero in cui le partite devono lasciare il territorio dell'Unione:
 - c) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione:
 - i) effettuano un controllo di identità per confermare che la partita oggetto del DSCE di accompagnamento lasci effettivamente il territorio dell'Unione. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;
 - ii) registrano nell'IMSOC i risultati dei controlli ufficiali di cui al punto i);
 - d) le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli in base al rischio per assicurarsi che il numero delle partite e le quantità di animali e merci in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero e alle quantità in entrata nel territorio dell'Unione.

Articolo 35

Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell'Unione

- 1. I prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi destinati a una base militare NATO o USA situata nel territorio dell'Unione sono presentati dall'operatore responsabile della partita per i controlli ufficiali alla base militare NATO o USA indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.
- 2. L'autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettua un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, essa verifica che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all'articolo 19, lettera d), e all'articolo 29, lettera e), siano ancora intatti. L'autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA registra nell'IMSOC i risultati di tali controlli.

Articolo 36

Transito di merci di cui sia rifiutata l'entrata in un paese terzo dopo il transito attraverso l'Unione

- 1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell'Unione possono autorizzare l'ulteriore transito attraverso il territorio dell'Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) un paese terzo abbia rifiutato l'entrata della partita di merci immediatamente dopo il suo transito attraverso l'Unione o i sigilli apposti dalle autorità competenti di cui all'articolo 19, lettera d), all'articolo 28, lettera d), o all'articolo 29, lettera e), sul veicolo o sul contenitore di trasporto siano ancora intatti;
 - b) la partita sia conforme alle norme stabilite all'articolo 19, lettere a), b) e c).
- 2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell'Unione risigillano la partita dopo i controlli di cui all'articolo 19, lettere b) e c).
- 3. Gli operatori trasportano la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni:
 - a) il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l'Unione; o
 - b) il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.

Capo V

Transito di animali e merci da una parte del territorio dell'Unione a un'altra parte del territorio dell'Unione e attraverso il territorio di un paese terzo

Articolo 37

Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri si assicurano che le partite di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, che sono spostate da una parte del territorio dell'Unione a un'altra parte del territorio dell'Unione attraverso il territorio di un paese terzo, siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.
- 2. Gli operatori responsabili delle partite di cui al paragrafo 1, che sono transitate attraverso il territorio di un paese terzo, presentano le partite, quando queste sono reintrodotte nel territorio dell'Unione:
 - a) alle autorità competenti di un posto di controllo frontaliero designato per qualsiasi categoria di animali e merci di cui al paragrafo 1; o
 - b) in un luogo indicato dalle autorità competenti di cui alla lettera a), che si trova in prossimità del posto di controllo frontaliero.
- 3. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell'Unione:
 - a) effettuano un controllo documentale per verificare l'origine degli animali e delle merci incluse nella partita;
 - b) se previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, verificano la situazione zoosanitaria dei paesi terzi attraverso i quali le partite sono transitate e i pertinenti certificati e documenti ufficiali che accompagnano la partita;
 - c) se previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, effettuano un controllo di identità per verificare che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti.
- 4. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell'Unione effettuano inoltre controlli di identità e controlli fisici, oltre a quelli previsti al paragrafo 3.

IT

- 5. Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le partite di animali che si spostano da una parte del territorio dell'Unione a un'altra parte del territorio dell'Unione e attraversano il territorio di un paese terzo, al punto di uscita dal territorio dell'Unione.
- 6. L'autorità competente al punto di uscita dall'Unione:
 - a) effettua i controlli ove previsto dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.
 - b) appone sul certificato ufficiale che accompagna la partita la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA PARTI DIVERSE DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO [nome del paese terzo]».

Articolo 38

Corridoio di Neum

- 1. Quando le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provengono dal territorio della Croazia per il transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina lungo il corridoio di Neum, e prima che tali partite lascino il territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:
 - a) sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto prima che la partita transiti nel corridoio di Neum;
 - b) registrano la data e l'ora di partenza dei veicoli che trasportano le partite.
- 2. Quando le partite di cui al paragrafo 1 rientrano nel territorio della Croazia ai punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:
 - a) verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;
 - b) registrano la data e l'ora di arrivo dei veicoli che trasportano le partite.
- 3. Le autorità competenti della Croazia adottano misure opportune in conformità all'articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 se:
 - a) il sigillo di cui al paragrafo 1 è stato infranto durante il transito attraverso il corridoio di Neum; o
 - b) il tempo di transito supera il tempo necessario per viaggiare tra i punti di entrata di Klek e Zaton Doli.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 39

Abrogazioni

Le decisioni 2000/208/CE e 2000/571/CE e la decisione di esecuzione 2011/215/UE sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 40

Modifiche della decisione 2007/777/CE

La decisione 2007/777/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2) l'articolo 6 bis è così modificato:

ΙT

- a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 41

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- 2) al paragrafo 2, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- 3) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/2008

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- 2) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 43

Modifiche del regolamento (CE) n. 119/2009

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- 2) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 44

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

- 1) l'articolo 12 bis è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;
 - b) il paragrafo 2 è soppresso;
 - c) il paragrafo 4 è soppresso;
- 2) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- 3) l'articolo 17 bis è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

IT

Articolo 45

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- 2) all'articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 46

Modifiche del regolamento (UE) n. 142/2011

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 29 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- 2) l'articolo 29 bis è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 47

Modifiche del regolamento (UE) n. 28/2012

Il regolamento (UE) n. 28/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- 2) l'articolo 5 bis è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
 - b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 48

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- 2) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 49

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER